



JPs Working Papers – No. 7

**VERSO IL BARICENTRO STATALE DEL DIRITTO EUROPEO: IL
PLURALISMO INTEGRATIVO ALLA PROVA.
ALCUNE RIFLESSIONI DALLA COMPARAZIONE TRA ITALIA,
FRANCIA E SPAGNA**

by
Laura Montanari
(Professor of Comparative Public Law,
University of Udine)

ISBN 978-88-8443-680-1

Verso il baricentro statale del diritto europeo: il pluralismo integrativo alla prova. Alcune riflessioni dalla comparazione tra Italia, Francia e Spagna.

Sommario: 1. Premessa. - 2. La giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del diritto dell'Unione europea e ai relativi controlli. 3. – La doppia pregiudizialità. 4. - Il rinvio alla Corte di giustizia da parte della Corte costituzionale. 5. – Riflessioni conclusive.

1. Premessa.

Il tema della presente sessione - Globalización y constitucionalismo multinivel - indica uno dei profili di maggiore attualità della riflessione giuridica, anche se la situazione di crisi (sotto una pluralità di profili) sembra oggi favorire una rivalutazione dello spazio dello Stato nazionale.

In questo ambito, il mio intervento sarà dedicato all'esperienza europea, che costituisce un laboratorio di grande interesse, in particolare con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali. In Europa, infatti, convivono e si confrontano almeno tre diversi sistemi giuridici: quello costituzionale, quello dell'Unione europea e quello della Cedu¹.

Come si può facilmente immaginare, vi sono diverse prospettive di analisi; io ho scelto di concentrarmi sui rapporti tra l'ordinamento interno e quello dell'Unione europea, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle Corti costituzionali, cercando di comparare le esperienze italiana, francese e spagnola.

Questa scelta trova la sua ragione nei peculiari caratteri del sistema UE, che disciplina in modo specifico i rapporti tra le fonti e tra i giudici, offrendo così interessanti spunti per riflettere sul cd "costituzionalismo multilivello"².

Com'è noto, infatti, i Trattati istitutivi, integrati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, stabiliscono le coordinate fondamentali per il funzionamento del sistema: i. la diretta applicabilità/l'efficacia diretta del diritto dell'Unione; ii. il primato del diritto dell'Unione e la sua conseguente prevalenza sul diritto interno in contrasto; iii. la facoltà/l'obbligo per i giudici nazionali di rapportarsi con la Corte di giustizia, laddove

Il presente lavoro è frutto delle riflessioni sviluppate dall'Autrice nell'ambito della ricerca PRIN 2010-2011 su "Giurisdizione e Pluralismi", coordinata dall'Università di Trento, ed è stato pubblicato con il titolo *Hacia el baricentro estatal del derecho europeo: el pluralismo integrativo a prueba*. Algunas reflexiones comparativas entre Italia, Francia y España, in R. Tur Ausina (dir.), *Problemas actuales de derecho constitucional en un contexto de crisis*, Editorial Comares, Granada, 2015, pp. 93-116. Si ringrazia la prof. Rosario Tur Ausina per aver consentito di pubblicare la versione in lingua italiana del lavoro sul sito del progetto di ricerca.

¹ Su questi aspetti v. da ultimo Alonso García, Ricardo: 2014.

² Quella appena richiamata costituisce una delle differenze più importanti rispetto all'altro sistema di integrazione che opera a livello europeo, quello della Cedu. Per un confronto tra i due sistemi sia permesso di rinviare a Montanari, Laura: 2005.

sorgano dei problemi in ordine alla validità/interpretazione del diritto dell'Unione che sono chiamati ad applicare³.

Se le norme dei Trattati istitutivi e la giurisprudenza cercano di definire i rapporti con il diritto interno (fonti e giudici), non di meno fanno ciò ponendosi in una prospettiva europea - una prospettiva sovranazionale o, per essere più espliciti, una prospettiva monista -.

Per questa ragione, diventa interessante verificare la posizione assunta dalle Corti costituzionali, che da un lato non possono abdicare al loro ruolo di garanti del sistema costituzionale nazionale, ma dall'altro non possono rinunciare ad offrire il loro contributo al processo di integrazione tra ordinamenti in corso in Europa.

Da qui il titolo che ho voluto dare al mio intervento: "Verso il baricentro statale del diritto europeo: il pluralismo integrativo alla prova". Negli anni più recenti, a mio parere, le Corti costituzionali stanno cercando di definire un loro spazio di partecipazione al "dialogo tra giudici" in Europa, che non le subordini alla Corte di giustizia, ma nello stesso tempo non le emargini.

Per sviluppare questa riflessione, prenderò in esame tre profili, tra loro interconnessi:

- i.-la giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del diritto dell'Unione europea e ai relativi controlli;
- ii.-la doppia pregiudizialità (ossia il rapporto tra giudizio incidentale di costituzionalità e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia);
- iii.-il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte delle Corti costituzionali.

2. La giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione del diritto dell'Unione europea e ai relativi controlli.

Accennerò, innanzitutto, al tema della posizione del diritto dell'Unione e ai relativi controlli, in quanto costituisce una premessa necessaria per comprendere l'atteggiamento sviluppato dalle Corti costituzionali e, in particolare, le scelte che le stesse hanno adottato negli anni più recenti.

In tutti gli ordinamenti oggetto di analisi, i giudici costituzionali hanno individuato una "copertura costituzionale" al diritto comunitario/dell'Unione europea nelle norme che prevedono la possibilità per lo Stato di accettare limitazioni di sovranità per partecipare

³ Nel sistema Cedu la collocazione delle norme nel diritto interno dipende dalla forma di adattamento prescelta da ciascun Paese, mentre non c'è, ad oggi, un canale diretto tra i giudici nazionali e la Corte di Strasburgo; alla Corte di Strasburgo si rivolgono gli individui dopo aver esaurito le vie di ricorso interne. E' pur vero che i giudici sono chiamati a rispettare l'interpretazione che della Cedu offre la Corte di Strasburgo, ma non hanno alcuna possibilità di chiedere alla stessa un ausilio interpretativo. La situazione potrebbe almeno in parte cambiare con l'entrata in vigore del XVI protocollo, che introdurrà anche per la Cedu un rinvio interpretativo seppur con caratteri peculiari.

ad organizzazioni internazionali⁴. Nel caso italiano, il riferimento è all'art. 11 della Costituzione che collega questa scelta all'obiettivo di favorire la pace e la giustizia tra le nazioni⁵; per la Spagna, invece, l'art. 93 della Costituzione accoglie una soluzione più ampia, non precisando le finalità delle organizzazioni a cui lo Stato può aderire⁶. Nell'esperienza francese, infine, la base non si trova direttamente nella Costituzione del 1958, bensì nel preambolo di quella della IV Repubblica, che – com'è noto – è stato inserito nel cd “blocco di costituzionalità” grazie alla giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*. In particolare, nel preambolo del 1946 si legge che «con riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione e alla difesa della pace».

L'individuazione di una copertura costituzionale sostanzialmente analoga per tutte le esperienze considerate, tuttavia, non conduce alle medesime conseguenze in relazione alla posizione dei trattati istitutivi dell'organizzazione sovranazionale e del relativo diritto derivato. A questo riguardo entrano in gioco, infatti, da un lato, l'approccio che storicamente ciascun Paese ha assunto rispetto al diritto esterno e, dall'altro, le altre norme costituzionali relative al diritto internazionale pattizio.

Da questo punto di vista, il caso italiano si differenzia dalle altre esperienze analizzate, anche tenuto conto che, sino alla riforma del 2001, la Costituzione non si occupava dei trattati internazionali⁷. La Corte costituzionale ha, dunque, continuato ad applicare la tradizionale impostazione dualista dei rapporti con il diritto internazionale, anche con riferimento ai trattati istitutivi delle Comunità europee. Tale impostazione richiede l'adozione di un atto *ad hoc* affinché un trattato internazionale produca i suoi effetti nel diritto interno, con la conseguenza che le norme di derivazione internazionale assumono la medesima posizione della fonte con cui si è proceduto all'adattamento. Per i trattati istitutivi delle Comunità europee l'esecuzione è avvenuta con legge ordinaria, sicché la Corte costituzionale ha potuto affermare – nella sentenza *Costa Enel* del 1964 – che anche in questo caso andavano applicati «i principi della successione delle leggi nel

⁴ Si segnala che nel testo continuerà ad essere usata la formula “diritto comunitario” come sinonimo di diritto dell'Unione anche con riferimento alle vicende successive all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, com'è noto, ha fatto venire meno la Comunità europea.

⁵ L'art. 11, originariamente pensato per l'adesione alle Nazioni Unite, prevede che l'Italia «[...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

⁶ In Spagna, l'art. 93 della Costituzione stabilisce che «Mediante legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuisca ad un'organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes generali o al Governo, a seconda dei casi, garantire l'attuazione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o sovranazionali titolari della cessione».

⁷ Gli unici riferimenti contenuti in Costituzione sono quelli relativi al ruolo dei diversi organi coinvolti nella procedura di ratifica dei trattati: v. artt. 80 e 87.

tempo»⁸. Tale affermazione non poteva, ovviamente, non suscitare la reazione della Corte di giustizia, che intervenendo nella medesima vicenda (*Costa Enel*) ha ribadito il primato del diritto europeo su quello interno⁹. Il riconoscimento di tale principio a livello nazionale è avvenuto non senza difficoltà: la Corte costituzionale in una prima fase pur accettando il primato ha ritenuto, comunque, di essere l'esclusiva titolare del compito di decidere sulla validità della legge, risolvendo i casi di violazione del diritto comunitario in casi di incostituzionalità per indiretta violazione dell'art. 11 della Cost.¹⁰. Anche questa lettura è stata contestata dalla Corte di giustizia con un'altra famosa sentenza, quella del caso *Simmenthal* del 1978¹¹. In esito a questo lungo scontro, la Corte costituzionale ha alla fine accettato - con la decisione *Granital* del 1984 - che la verifica sul rispetto del diritto comunitario venga svolta dal giudice comune, con la conseguente non applicazione, in caso di conflitto, del diritto interno¹².

Si introduce in questo modo una sorta di controllo diffuso di comunitarietà a fronte di un controllo accentrato di costituzionalità. La distinzione tra i due ambiti si gioca sulla base delle attribuzioni della Comunità (oggi Unione), che la Corte costituzionale ha interpretato come un criterio di riparto di competenza, tra ordinamenti prima ancora che tra fonti. Negli spazi spettanti all'Unione, il relativo diritto prevale su quello nazionale e i garanti sono direttamente i giudici comuni in rapporto con la Corte di giustizia¹³. La Corte costituzionale ha posto però un'importante riserva, che impone il suo intervento, e cioè il rispetto dei cosiddetti "controlimiti": il diritto comunitario deve rispettare i principi fondamentali e i diritti inviolabili previsti dall'ordinamento nazionale, cioè quel nucleo essenziale dell'identità costituzionale che non può essere messo in discussione¹⁴.

Il quadro che si è sommariamente descritto non è mutato con la riforma costituzionale del 2001, cui si è accennato in precedenza, che ha introdotto all'art. 117, c. 1 della Costituzione la previsione secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Tale disposizione ha attribuito una speciale resistenza al diritto internazionale pattizio, ma rispetto al diritto comunitario non ha modificato il quadro già definito dalla giurisprudenza costituzionale sulla base dell'art. 11, che continua ad essere il punto di riferimento fondamentale¹⁵.

⁸ Così nella sentenza del 7-3-1964, n. 14, p.to 6 del considerato in diritto. Le sentenze della Corte costituzionale sono reperibili all'indirizzo internet <http://www.giurcost.it>

⁹ Corte giust., 15-7-1964, causa 6/64. Le sentenze della Corte di giustizia sono reperibili all'indirizzo internet <http://www.europa.eu>

¹⁰ V. in particolare le decisioni *Frontini*, 27-12-1973, n. 183 e *Industrie chimiche*, 30-10-1975, n. 232.

¹¹ Corte giust., 9-3-1978, causa 106/77.

¹² Corte cost., 8-6-1984, n. 170.

¹³ Con "giudici comuni" si indicano tutti i giudici diversi a quelli costituzionali.

¹⁴ Su questi aspetti v. Guastafarro, Barbara: 2013 e Villani, Ugo: 2009.

¹⁵ La stessa Corte costituzionale ha ribadito che «L'art. 117, primo comma, Cost. ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il limite all'esercizio della funzione legislativa imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., è tuttavia solo uno degli elementi

Passando ad esaminare i casi francese e spagnolo, va subito rilevato come le Costituzioni di entrambi i Paesi disciplinino espressamente i rapporti con il diritto internazionale pattizio, prevedendo, innanzitutto, una forma di adattamento automatico anche per i trattati internazionali: questi ultimi una volta ratificati (ed entrati in vigore a livello internazionale) producono i loro effetti anche nell'ordinamento interno, senza necessità di ulteriori interventi statali¹⁶. Quanto ai rapporti tra le fonti, ai trattati internazionali viene riconosciuta una posizione "super-legislativa". Da un lato, infatti, si stabilisce la loro prevalenza sulle norme interne in contrasto, ma, dall'altro, attraverso l'introduzione di un controllo preventivo rispetto alla ratifica, si afferma la loro subordinazione alla Costituzione¹⁷. Nel caso in cui emerga un contrasto con la Costituzione, la ratifica è subordinata alla preventiva revisione della Costituzione.

Questa situazione si è verificata in Francia al momento della ratifica del Trattato di Maastricht. Il *Conseil constitutionnel* – con la nota decisione *Maastricht I* – ha infatti dichiarato la contrarietà alla Costituzione delle previsioni in materia di politica monetaria, di diritto di voto a livello locale per i cittadini europei e sulle modalità di decisione del Consiglio in materia di visti¹⁸. Il Parlamento ha di conseguenza proceduto alla revisione della Costituzione, con l'introduzione del Titolo XIV, "Delle Comunità

rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea, rapporto che, complessivamente considerato e come disegnato da questa Corte nel corso degli ultimi decenni, trova ancora "sicuro fondamento" nell'art. 11 Cost. Restano, infatti, ben fermi, anche successivamente alla riforma, oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l'art. 11 Cost. consente, sul piano sostanziale e sul piano processuale, per l'amministrazione e i giudici»: così sent. n. 227 del 2010, p.to 7 del considerato in diritto.

¹⁶ Si vedano, in particolare, l'art. 53, c. 2 della Costituzione francese che, dopo aver identificato i trattati per la cui ratifica o approvazione è necessaria una legge, precisa che «Essi entrano in vigore solo dopo la ratifica o l'approvazione» e l'art. 96, c. 1 di quella spagnola secondo cui «I trattati internazionali validamente stipulati, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, formeranno parte dell'ordinamento interno».

¹⁷ Anche a questo riguardo è opportuno citare le disposizioni costituzionali di riferimento: per la Francia l'art. 55 stabilisce che «I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella delle leggi, con riserva, per ciascun accordo o trattato, della sua applicazione dall'altra parte», mentre l'art. 54 prevede la possibilità di un controllo preventivo sui trattati, con la conseguenza che qualora vi sia un contrasto con la Costituzione «l'autorizzazione a ratificare o ad approvare l'impegno internazionale in questione può intervenire solo dopo revisione della Costituzione»; per la Spagna l'art. 96, c. 2 utilizza una formula meno precisa di quella francese, ma comunque tale da confermare la prevalenza dei trattati sulle leggi in contrasto: «Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese soltanto nella forma prevista negli stessi trattati o conformemente alle norme generali del diritto internazionale», quanto ai rapporti con la Costituzione, l'art. 95, c. 1 prevede che «La stipulazione di un trattato internazionale che contenga clausole contrarie alla Costituzione comporterà la previa revisione costituzionale».

¹⁸ *Cons. const.*, 9-4-1992, 92-308 DC, cui hanno fatto seguito le decisioni *Maastricht II* e *III* rispettivamente 2-9-1992, 92-312 DC e 23-9-1992, 92-313 DC. Le decisioni del Consiglio costituzionale sono reperibili all'indirizzo internet <http://www.conseil-constitutionnel.fr>; v. anche Favoreu, Luis, Philip, Loïc: 2013 e Renoux, Thierry S., de Villiers, Michel: 2013.

europee e dell'Unione europea"¹⁹ – oggi Titolo XV “Dell'Unione europea” -, che è diventato il punto di riferimento per i successivi passaggi del processo di integrazione europea. Ulteriori pronunce del *Conseil constitutionnel* si sono avute prima della ratifica del Trattato di Amsterdam, del “Trattato costituzionale” e di quello di Lisbona, con conseguenti modifiche delle norme costituzionali di riferimento²⁰.

Anche il sistema spagnolo, come accennato, prevede la possibilità di un controllo preventivo sulla costituzionalità dei trattati, che può condurre alla modifica della Costituzione²¹. Così è stato per il Trattato di Maastricht, a seguito della ritenuta contrarietà alla Costituzione della previsione relativa all'elettorato passivo dei cittadini europei nelle elezioni locali²². Il *Tribunal constitucional* è stato chiamato a pronunciarsi una seconda volta al momento della ratifica del Trattato costituzionale, ma non ha rilevato elementi di conflitto²³.

Rimane poi da considerare la questione del rapporto con le leggi ordinarie, su cui – come già segnalato – le norme pattizie prevalgono. Nel caso della Francia, si deve ricordare che sin dalla decisione *IVG* del 15 gennaio 1975 il *Conseil constitutionnel* ha escluso la sua competenza a giudicare sul rispetto del diritto internazionale²⁴, con la conseguenza che tale compito è stato assunto dai giudici comuni attraverso il controllo di convenzionalità e la conseguente disapplicazione della legge in contrasto (con i trattati internazionali in generale e con il diritto dell'Unione europea in particolare). Sino alla riforma costituzionale del 2008, tra l'altro, in Francia non era previsto il controllo incidentale di costituzionalità, sicché l'unico controllo successivo sulle leggi in vigore era costituito dal controllo di convenzionalità. Proprio questa peculiare situazione, a mio parere, condiziona – come vedremo - gli sviluppi più recenti dei rapporti tra ordinamenti.

Un approccio simile è stato sviluppato anche in Spagna, dove il Tribunale costituzionale ha sempre escluso che il diritto comunitario potesse diventare parametro per il controllo di costituzionalità delle leggi e giustificare così il suo intervento²⁵. Il compito di assicurare la prevalenza delle norme sovranazionali su quelle interne spetta quindi ai giudici comuni, nella loro veste di giudici europei²⁶. Questa soluzione è stata

¹⁹ Si tratta della legge di revisione costituzionale 92-554 del 25-6-1992, oggetto successivamente di ulteriori modifiche: Renoux, Thierry S., de Villiers, Michel: 2013, pp. 921 ss.

²⁰ Cfr. *Cons. const.* 31-12-1997, 97-394 DC; 19-11-2004, 2004-505; 20-12-2007, 2007-560 DC.

²¹ La procedura è disciplinata all'art. 78 della legge organica sul Tribunale costituzionale.

²² Il riferimento è alla *Declaración* 1/1992, dell'1-7-1992 sul Trattato di Maastricht. Le decisioni del Tribunale costituzionale spagnolo sono reperibili all'indirizzo internet <http://www.tribunalconstitucional.es>

²³ *Declaración* n. 1/2004, del 13-12-2004, sul Trattato costituzionale.

²⁴ *Cons. const.*, 15-1-1975, 74-54 DC.

²⁵ V. ad esempio *Trib. const.*, 14-2-1991, STC 28/1991, dove le norme comunitarie sono qualificate come norme infracostituzionali (p.to 5 dei *Fundamentos Jurídicos*).

²⁶ Sul ruolo dei giudici nazionali come giudici europei v. Fernández Segado, Francisco: 2005 e 2009.

probabilmente facilitata dall'ingresso relativamente recente del Paese nella Comunità europea. Si era già consolidata, infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia sul primato del diritto dell'Unione e sul ruolo dei giudici comuni in questo ambito, che aveva visto nello scontro con la Corte costituzionale italiana uno dei momenti di maggiore difficoltà²⁷. Va, tuttavia, segnalato che il Tribunale costituzionale si è comunque riservato una possibilità di utilizzare il diritto dell'Unione non tanto direttamente come parametro, quanto attraverso il richiamo interpretativo operato dall'art. 10, c. 2 della Costituzione. Com'è noto, tale disposizione prevede che «Le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà, riconosciute dalla Costituzione, s'interpreteranno in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ai Trattati e Accordi internazionali sulle stesse materie ratificati dalla Spagna». Il Tribunale ha dato una lettura particolarmente ampia di tale norma, di modo che già nel 2000 ha potuto fare riferimento, nell'interpretazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali previsto dall'art. 18, c. 4 della Costituzione, alla Carta di Nizza, prima ancora che a tale catalogo fosse attribuito valore vincolante dall'UE²⁸.

Dalla breve analisi che si è condotta si possono trarre alcuni spunti di riflessione, che aiutano a meglio comprendere la giurisprudenza costituzionale più recente. Con riferimento ai trattati istitutivi - e all'ordinamento sovranazionale nel suo complesso - le esperienze analizzate sembrano espressione di modelli differenti di costruzione del rapporto con la Costituzione nazionale²⁹. Per Francia e Spagna la necessità di rispettare la Costituzione si traduce in un vincolo procedurale, superabile con la preventiva di revisione, mentre in Italia non sono richieste modalità particolari per l'adesione, ma vengono fatti valere successivamente dei limiti materiali (i controlimiti), attraverso l'eventuale intervento della Corte costituzionale.

Tuttavia, queste differenze non vanno sopravvalutate, in quanto in tutti e tre gli ordinamenti i giudici costituzionali – nonostante la copertura costituzionale riconosciuta al diritto dell'Unione europea – identificano comunque un nucleo essenziale dell'ordinamento nazionale che non può essere messo in discussione³⁰. Si può citare a

²⁷ Nelle decisioni del Tribunale costituzionale si trova del resto l'espresso richiamo alla primazia affermata dalla Corte di giustizia: «Ese principio de primacía, de construcción jurisprudencial, formaba parte del acervo comunitario incorporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pues se remonta a la doctrina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades con la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa contra ENEL)», così la *Declaración* 1/2004, p.to 4 *Fundamentos Jurídicos*.

²⁸ *Trib. const.*, 30-11-2000, STC 292/2000; v. su questo aspetto Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio, Ripol Carulla: 2012, pp. 17 ss., anche per la giurisprudenza più recente.

²⁹ In una classificazione proposta qualche anno fa Tania Groppi considerava Francia e Spagna tra i Paesi che «in linea di principio, non ammettono la *primauté* costituzionale, ma che consentono di superare l'ostacolo con una procedura rinforzata», mentre l'Italia tra quelli che «in linea di principio, ammettono la *primauté* costituzionale, ma pongono limiti materiali (controlimiti)»: Groppi, Tania: 2005.

³⁰ Nelle sentenze si trovano formule diverse, che comunque richiamano il nucleo essenziale della Costituzione: pensiamo ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili in Italia, all'identità costituzionale per la Francia, ai principi e valori fondamentali in Spagna.

questo riguardo la Dichiarazione del Tribunale costituzionale spagnolo n. 1 del 2004, relativa al Trattato costituzionale, laddove si afferma che «Producida la integración debe destacarse que la Constitución no es ya el marco de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebración instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquélla, si bien la Constitución exige que el Ordenamiento aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y valores básicos»³¹.

Non è possibile affrontare in questa sede i dibattiti sui temi di carattere generale che si sono sviluppati nei diversi Paesi - si pensi per il caso spagnolo alla distinzione tra esercizio e titolarità delle competenze attribuite all'Unione o, nel caso francese, alla riflessione sull'ampiezza del potere di revisione costituzionale -; quello che preme mettere in evidenza è che, seppur con modalità e portata differenti, i giudici costituzionali sviluppano comunque una ricostruzione dei rapporti con l'UE, ed anche del primato, fondata sul, e vincolata alla conservazione del, sistema costituzionale nazionale.

Anche con riferimento ai rapporti con la legge nazionale, ci troviamo di fronte a soluzioni simili, seppur con alcune peculiarità. Si assiste ad una marginalizzazione delle Corti costituzionali a fronte dello sviluppo del ruolo dei giudici comuni come giudici europei. Questi ultimi sono chiamati ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione europea, rapportandosi – se necessario - direttamente con la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale interpretativo o di validità.

I percorsi attraverso cui si arriva a questo risultato, tuttavia, sono diversi: tale scelta, infatti, è in un certo senso “imposta” in Italia, a seguito del conflitto tra le Corti di cui si è detto, mentre appare frutto di una decisione “spontanea” in Francia, legata più in generale ai rapporti con il diritto esterno e al ruolo del *Conseil constitutionnel*; per la Spagna, infine, si può probabilmente parlare di un “naturale” adeguamento all'impostazione consolidata della Corte di giustizia, già accettata dagli altri Stati membri.

³¹ Così *Declaración 1/2004*, p.to 1 *Fundamentos Jurídicos*. Sempre nella stessa decisione si legge che «En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del Derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este Derecho con la Constitución española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la propia Constitución europea fueran remediados por los ordinarios cauces previstos en ésta, en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a abordar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual se consideran inexistentes, a través de los procedimientos constitucionales pertinentes, ello a parte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre resulta a la postre asegurada por el art. I-60 del Tratado, verdadero contrapunto de su art. I-6, y que permite definir en su real dimensión la primacía proclamada en este último, incapaz de sobreponerse al ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la voluntad soberana, suprema, de los Estados miembros»: p.to 4 *Fundamentos Jurídicos*.

Questa soluzione ha avuto conseguenze importanti per la Corte costituzionale italiana, che per molti anni si è allontanata dalle vicende europee. Lo spazio che si era riservata, quello dei controlimiti, molto difficilmente avrebbe potuto condurre ad un suo intervento, che in effetti sino ad oggi non si è mai verificato³². Meno complessa appare, invece, la situazione dei giudici costituzionali francesi e spagnoli: nonostante il controllo di convenzionalità dei giudici comuni sulla legge, agli stessi rimane il controllo preventivo sui trattati, che ha garantito il loro coinvolgimento nei passaggi più significativi dell'evoluzione dell'ordinamento sovranazionale. Nel caso francese poi, considerato che sino alla riforma del 2008 il controllo di costituzionalità è stato solo preventivo, il controllo di convenzionalità (anche con riferimento al diritto UE) è stato essenziale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

3. La doppia pregiudizialità.

Almeno inizialmente, dunque, le Corti costituzionali rinunciano ad intervenire nei casi in cui entra in gioco il diritto dell'Unione europea e lasciano ai giudici comuni il compito di risolvere i conflitti con la legislazione nazionale, proponendo, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

I giudici comuni assumono in questo modo una duplice identità: giudici nazionali quando applicano il diritto statale, rapportandosi con la Corte costituzionale, e giudici europei quando applicano il diritto dell'Unione, rapportandosi con la Corte di giustizia. Apparentemente si tratta due circuiti separati, due occasioni di “dialogo tra giudici” parallele, destinate a non incontrarsi. Le Corti costituzionali si collocano così ai margini del processo di definizione del “diritto giurisprudenziale europeo”; mantengono sì il ruolo di garanti ultime della Costituzione nazionale, ma negli spazi tutto sommato limitati di cui si è detto sopra.

In realtà, il quadro è molto più complesso. Vi possono essere, infatti, casi in cui la separazione cui si è fatto cenno non regge. Uno degli esempi è proprio quello della “*doppia pregiudizialità*” di cui intendo occuparmi: si tratta delle ipotesi in cui una medesima disposizione nazionale risulta ipoteticamente in contrasto sia con la Costituzione che con il diritto dell'Unione³³. Come deve procedere il giudice comune? Quale canale deve attivare per primo? Come accennato in precedenza, le vicende che hanno caratterizzato i diversi ordinamenti aiutano a capire le soluzioni adottate.

³² Sulle conseguenze dell'eventuale sussistenza di un tale contrasto v. Villani, Ugo: 2009, secondo cui non necessariamente si dovrebbe giungere all'uscita dall'UE, in quanto la Corte costituzionale potrebbe limitarsi a decidere sulla disapplicazione della singola norma comunitaria.

³³ V. su questi aspetti Martinico, Giuseppe: 2012; Losana, Matteo: 2014; Cartabia, Marta: 2006.

L'atteggiamento della Corte costituzionale italiana è stato a lungo condizionato – a mio parere – dallo scontro con la Corte di giustizia. Sin dagli anni '80, dunque, dopo aver riconosciuto al giudice comune il potere/dovere di non applicare la legge in contrasto con il diritto dell'UE, la Corte ha affermato che nei casi di doppia pregiudizialità deve essere risolta innanzitutto la questione di diritto comunitario, anche con il rinvio interpretativo alla Corte di giustizia. L'eventuale sussistenza di un contrasto con il diritto dell'Unione, infatti, escluderebbe l'applicazione della legge nazionale nella causa in corso, con la conseguenza che la questione di costituzionalità sarebbe priva di rilevanza³⁴.

La giurisprudenza al riguardo è molto ricca, ma si può citare per tutte la decisione 284 del 2007, che indica con chiarezza i termini del ragionamento della Corte costituzionale. La Corte afferma che «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione». Di conseguenza, «la questione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non compete a questa Corte, ma al giudice comune accertare – eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto e di trarne le conseguenze [...]»³⁵.

Significativamente diversa è la modalità con cui la “doppia pregiudizialità” è stata affrontata in Francia. Come è noto, il controllo successivo – di carattere incidentale – sulla legge è stato introdotto solo con la riforma costituzionale del 2008 e ciò ha significato, nonostante se ne discutesse da molto tempo, l'apertura di una riflessione molto interessante non solo sullo strumento in sé ma anche sul funzionamento complessivo del sistema.

Va precisato, innanzitutto, che la “questione prioritaria di costituzionalità”, ora prevista dall'art. 61-1 della Costituzione, presenta dei caratteri peculiari: sul piano procedurale, innanzitutto, può essere promossa solo dai giudici di vertice (Corte di cassazione e Consiglio di Stato), con la creazione così di un doppio filtro; sul piano sostanziale, poi, quanto al parametro, riguarda solo i casi di violazione dei diritti e delle libertà previste dalla Costituzione³⁶. Con l'introduzione di questo nuovo mezzo di controllo di

³⁴ Com'è noto la rilevanza è, insieme alla non manifesta infondatezza, una delle condizioni per poter sollevare una questione incidentale innanzi alla Corte costituzionale italiana. Si tratta nella sostanza della necessità di applicare la legge contestata al fine della definizione del giudizio *a quo*.

³⁵ Corte cost., 4-7-2007, n. 284, p.to 3 del considerato in diritto.

³⁶ Può essere utile, anche in questo caso, riportare il testo della disposizione: «Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge pregiudichi i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere adito su tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione che si pronuncia entro un termine stabilito. [...]».

costituzionalità si vuole dunque rafforzare la tutela dei diritti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalle Corti costituzionali in questo ambito³⁷.

Per il sistema francese questa soluzione costituisce un'importante novità, di qui la volontà di assicurarne il miglior funzionamento ed anche la sua effettiva "affermazione", nel momento in cui si è inserito un nuovo attore – il Consiglio costituzionale - in un contesto dove avevano operato sino ad allora i giudici comuni in rapporto diretto con le Corti europee. Ecco allora la scelta – con la legge organica 2009-1523 di attuazione della norma costituzionale - di prevedere il carattere "prioritario" della questione di costituzionalità. Pur senza mettere in discussione il controllo di convenzionalità svolto dai giudici comuni, si stabilisce che nel caso di doppia pregiudizialità vada affrontato innanzitutto il profilo del contrasto con la Costituzione e successivamente quello relativo al diritto esterno³⁸.

L'applicazione di tale soluzione al diritto dell'Unione europea è stata da subito oggetto di contestazione. Com'è noto, infatti, sin dalla sentenza *Simmenthal* del 1978, la Corte di giustizia aveva escluso la possibilità per il diritto nazionale di condizionare o subordinare ad un passaggio ulteriore la verifica da parte dei giudici comuni del rispetto del diritto comunitario e la conseguente disapplicazione del diritto interno in contrasto³⁹.

Questa criticità, relativa ai rapporti con il diritto europeo, si è aggiunta a quella, propriamente interna, di ridefinizione delle relazioni tra le Corti nazionali. E' stata, infatti, la Corte di cassazione a mettere in discussione il nuovo sistema, scegliendo di rivolgersi in prima battuta alla Corte di giustizia invece di sollevare la questione di costituzionalità. Si tratta del famoso caso *Melki*, con il quale è stata richiesta – nella sostanza – la verifica della legittimità (europea) della soluzione adottata dal legislatore organico. Detto in altri termini, se la disciplina della questione prioritaria di costituzionalità non violasse l'art. 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale.

Va segnalato che dopo il rinvio della Corte di cassazione, sia il Consiglio costituzionale, sia il Consiglio di Stato in alcune decisioni hanno cercato di mettere in luce la coerenza della soluzione francese con il diritto dell'Unione, confermando la riserva a favore dei

³⁷ Si tratta di una scelta coerente con quello che si rivela essere oggi il tratto essenziale della giustizia costituzionale e cioè la tutela dei diritti.

³⁸ Il nuovo art. 23-2 della legge organica sul Consiglio costituzionale stabilisce, infatti, che «en tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation».

³⁹ Secondo la Corte di giustizia spetta al giudice nazionale incaricato di applicare le norme comunitarie garantirne la piena efficacia, nel caso disapplicando quelle interne in contrasto, «senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»: caso *Simmenthal*, cit., p.to 24.

giudici comuni del controllo di convenzionalità, cui si collega la possibilità del rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia⁴⁰.

La risposta della Corte di giustizia, nel caso appena citato, risulta particolarmente interessante ai fini di queste riflessioni. I giudici europei, infatti, hanno adottato un atteggiamento diverso da quello a suo tempo assunto nei confronti della Corte costituzionale italiana e sembrano voler lasciare aperta la strada ad una definizione “più mobile” dei rapporti tra le Corti. Pur richiamando il precedente *Simmenthal*, infatti, viene mantenuta una posizione di apertura nei confronti della scelta operata dal legislatore francese. La sentenza, infatti, si limita ad individuare alcuni “paletti” inderogabili, relativi alla garanzia per i giudici comuni di poter adire la Corte di giustizia, lasciando al giudice nazionale il compito di valutarne il rispetto⁴¹.

Meno rilevante, per questo specifico aspetto, è l’esperienza spagnola, probabilmente anche per il ruolo più limitato del giudizio in via incidentale a fronte della centralità dell’*amparo*. Del resto è proprio nell’ambito di quest’ultimo tipo di giudizio che il Tribunale costituzionale ha avuto modo di prendere in considerazione il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia giungendo – con la decisione 58 del 2004 – a ricondurlo nell’ambito delle garanzie della tutela giurisdizionale effettiva e del giusto processo disciplinate dall’art. 24 della Costituzione⁴². Pur confermando la sua giurisprudenza precedente relativa ai poteri spettanti al giudice comune, il Tribunale costituzionale afferma che «Pero también es indudable que cuando se trata de inaplicar una ley, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, si contradice la Constitución española, o el de la cuestión prejudicial, si es contraria al Derecho comunitario (eso sí, siempre y cuando, respecto de esta última y como ocurre en el presente caso, se den las circunstancias para tal planteamiento), debe convertirse en una de las garantías comprendidas en el derecho al proceso debido frente a inaplicaciones judiciales arbitrarias o insuficientemente fundadas de la ley española basadas en una pretendida inconstitucionalidad de la misma o utilizando como excusa la primacía del Derecho comunitario»⁴³.

⁴⁰ V. in particolare *Cons. const.*, 12-5-2010, n. 2010-605 DC e *Conseil d’État*, 14-5-2010, n. 312305, citate dalla stessa Corte di giustizia.

⁴¹ Anche in questo caso è opportuno richiamare le parole della Corte di giustizia, la quale richiede che i giudici nazionali rimangano liberi di: «Purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi: - di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi pregiudiziale che essi ritengano necessaria, - di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e – di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione»: caso *Melki*, p.to 57.

⁴² Trib. const., 14-4-2004, , STC 58/2004, che modifica la giurisprudenza precedente.

⁴³ Così il p.to 14 dei *Fundamentos Jurídicos*.

Gli esempi che si sono richiamati mettono in luce come la separazione tra i due circuiti - giudici comuni/Corte di giustizia e giudici comuni/Corte costituzionale - non sia così netta. I giudici comuni, nella loro duplice veste nazionale ed europea, giocano un ruolo essenziale, dovendo cercare di evitare sin dove possibile i conflitti. La scelta di accordare la precedenza alle questioni relative al diritto europeo, e quindi la priorità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia rispetto alla presentazione della questione di costituzionalità, da questo punto di vista è suscettibile almeno di due letture. In una prospettiva europea, essa è uno strumento per assicurare l'immediata applicazione del diritto comunitario ed evitare ritardi e differenziazioni dovute alla diversa disciplina dei sistemi giurisdizionali nazionali, anche di giustizia costituzionale; sul piano interno tale scelta può essere finalizzata ad evitare la creazione di (o quanto meno a rendere meno dirompenti i) conflitti tra la giurisprudenza degli organi di chiusura dei diversi sistemi. Eventualità, quest'ultima, che si può comunque verificare, come testimonia per la Spagna il caso *Cordero Alonso*⁴⁴. E' ovviamente molto problematica l'eventualità in cui una norma salvata dalla Corte costituzionale sia poi colpita (indirettamente) dalla Corte di giustizia.

Il tentativo di "accomodamento" effettuato dalla Corte di giustizia nel caso *Melki* sembra espressione del riconoscimento che oramai il meccanismo di garanzia del diritto dell'UE attraverso l'azione dei giudici comuni nazionali è "entrato a regime", con la conseguenza che non sono più necessarie o opportune prese di posizione troppo forti. Tra l'altro, anche la scelta più aperta adottata dalla Corte pone al centro - ancora una volta - i giudici comuni, chiamati a verificare, nel caso concreto, l'effettivo articolarsi dei rapporti tra i sistemi e a garantire il rispetto dell'art. 267 TFUE. Sono loro a decidere quando rivolgersi alla Corte di giustizia: detto in altre parole, a decidere come assicurare l'equilibrio tra le diverse procedure e le diverse legittimità⁴⁵.

4. Il rinvio alla Corte di giustizia da parte della Corte costituzionale.

Gli anni più recenti, però, hanno visto il realizzarsi di un passaggio ulteriore, con il coinvolgimento diretto dei giudici costituzionali, che – non senza difficoltà - hanno accettato di rapportarsi con la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale.

Questa scelta costituisce l'espressione più forte del ravvicinamento delle Corti costituzionali al diritto dell'Unione e del tentativo di ritagliarsi uno spazio nel "dialogo tra giudici" in ambito europeo. Esigenza quest'ultima che si è sicuramente rafforzata dopo l'attribuzione di valore vincolante alla Carta di Nizza, che è diventata così il punto

⁴⁴ L'esempio è citato in Martinico, Giuseppe: 2012, 874, cui si rinvia per i riferimenti alla giurisprudenza.

⁴⁵ Al riguardo può essere interessante ricordare il caso tedesco, dove secondo il Tribunale costituzionale federale «spetta al giudice a quo valutare in base alla propria opportunità quale procedimento incidentale avviare per primo»: così Poli, Maria Daniela: 2014, spec. 474.

di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione, con evidenti ricadute anche a livello nazionale. Nonostante l'art. 6 TUE e le norme orizzontali della Carta ribadiscano che la stessa non estende in alcun modo le competenze dell'Unione e si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione, non si può sottovalutare la portata espansiva dei diritti, la cui garanzia difficilmente può rimanere circoscritta a specifici settori materiali. Anche a prescindere da quest'ultima considerazione, è comunque evidente la portata dirompente della nuova situazione, almeno con riferimento all'esperienza italiana dove la Corte costituzionale esclude la possibilità per i giudici comuni di operare il controllo di convenzionalità sulla legge (con riferimento, ad esempio, alla Cedu). Negli ambiti in cui opera il diritto dell'Unione europea, infatti, il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dovrebbe venire assicurato dai giudici comuni, attraverso la non applicazione della legge nazionale nei casi sottoposti al loro esame, eventualmente con l'intervento interpretativo della Corte di giustizia, ma senza il coinvolgimento della Corte costituzionale⁴⁶.

Passando ad esaminare i Paesi oggetto di questo lavoro, va ricordato che la Corte costituzionale italiana ha fatto il suo primo rinvio pregiudiziale nel 2008⁴⁷, nel corso di un giudizio in via principale, a questo è seguito il rinvio del *Tribunal constitucional* spagnolo nel 2011 in un procedimento di *amparo*⁴⁸ e, infine, nel 2013 sia il *Conseil constitutionnel*⁴⁹ sia la Corte italiana⁵⁰ si sono rivolti alla Corte di giustizia nell'ambito di un giudizio in via incidentale. Nonostante la vicinanza sul piano temporale, tuttavia, ciascuna esperienza presenta delle peculiarità che è opportuno segnalare.

Il punto di riferimento per comprendere il caso italiano è certamente l'auto-esclusione della Corte costituzionale dalle vicende comunitarie, che l'ha condotta per molti anni a negare la propria qualifica di giudice nazionale ai fini del rinvio pregiudiziale, in quanto non poteva «essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali»⁵¹. Tale impostazione risultava coerente con la scelta, a partire dalla sentenza *Granital* del 1984, di lasciare ai giudici comuni il compito di assicurare l'applicazione e il rispetto del diritto comunitario, creando quei due percorsi paralleli cui si è fatto riferimento in precedenza.

⁴⁶ Non a caso Elisabetta Lamarque ha parlato a questo riguardo di una «vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere da un momento all'altro, non appena i giudici si renderanno pienamente conto di averla a loro disposizione e sempre che, dopo averla scoperta, intendano utilizzarla»: Lamarque, Elisabetta: 2012, p. 134.

⁴⁷ Corte cost., ord. 13-2-2008, n. 103.

⁴⁸ *Trib. const.*, ord., 6-6-2011, 86/2011.

⁴⁹ *Cons. const.*, 4-4-2013, n. 2013-314 P QPC.

⁵⁰ Corte cost., ord., 8-7-2013, n. 207.

⁵¹ Così Corte cost., 15-12-1995, n. 536.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui la Corte costituzionale si trova inevitabilmente a dover giudicare della legge in contrasto con il diritto comunitario, con la conseguenza che quest'ultimo diviene parametro – interposto – del suo giudizio. Ciò si verifica innanzitutto nell'ambito dei giudizi in via principale⁵², come è stato riconosciuto dalla Corte sin dalla decisione 384 del 1994⁵³, ma anche in quelli in via incidentale nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non è suscettibile di applicazione diretta. In queste situazioni, infatti, il giudice comune non ha la possibilità di disapplicare il diritto interno a favore di quello comunitario, con la conseguenza che l'unica soluzione è quella dell'intervento della Corte costituzionale. Si possono citare come esempi le direttive (non *self-executing*) e le decisioni quadro, che venivano adottate nell'ambito del terzo pilastro prima della riforma di Lisbona. Quest'ultimo caso è particolarmente interessante perché tra le decisioni quadro vi è anche quella sul mandato di arresto europeo, che è stata l'occasione – come vedremo - per il rinvio pregiudiziale francese e per quello spagnolo.

I giudici costituzionali sono, dunque, chiamati a confrontarsi con il diritto dell'Unione, ad interpretarlo e a farne applicazione per controllare il diritto interno, pena la possibilità che rimangano in vigore e vengano concretamente utilizzate norme nazionali in contrasto. L'applicazione del diritto dell'Unione da parte della Corte costituzionale fa sì che la stessa debba prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che di quel diritto è l'interprete ultimo. La lettura delle sentenze più recenti della Corte costituzionale è al riguardo particolarmente indicativa, nel senso che si trovano ampi richiami al diritto e alla giurisprudenza dell'Unione. Qualora però permangano dei dubbi, sorge anche per i giudici costituzionali la necessità di utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale.

E' quanto la Corte ha fatto nel 2008 nell'ambito di un giudizio in via principale, modificando la sua consolidata giurisprudenza. Le prime interpretazioni di questa decisione, anche alla luce delle motivazioni, l'hanno considerata strettamente collegata alla tipologia di giudizio. In realtà, ogniquale volta la Corte costituzionale si trova ad applicare il diritto dell'Unione come parametro nel giudizio di costituzionalità, la Corte di giustizia diventa necessariamente il suo punto di riferimento per le questioni interpretative e di validità. Così è avvenuto, a pochi anni di distanza, con il primo rinvio pregiudiziale effettuato nell'ambito di un giudizio incidentale. Oggetto della questione di costituzionalità era la disciplina dei contratti a tempo determinato in ambito scolastico, di cui si ipotizzava il contrasto con la direttiva 1999/70/CE operante in materia. A fronte dei dubbi sulla portata nella norma europea la Corte ha ritenuto, dunque, che «l'interpretazione richiesta a detta Corte [Corte di giustizia] appare necessaria a definire l'esatto significato della normativa comunitaria al fine del

⁵² Giudizi che sino alla riforma costituzionale del 2001 avevano carattere esclusivamente preventivo.

⁵³ Corte cost., 7-11-1994, n. 384.

successivo giudizio di legittimità che questa Corte dovrà compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria».

La Corte di giustizia, nella recente decisione del novembre 2014⁵⁴, ha interpretato la direttiva comunitaria in un senso incompatibile con la disciplina attualmente in vigore in Italia; al momento la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata, ma dovrebbe – conseguentemente – dichiarare l'incostituzionalità della normativa interna. Più problematica sarebbe l'ipotesi in cui la Corte costituzionale decidesse sottoporre alla Corte di giustizia una questione di validità della norma europea integrativa del parametro e si dovesse confrontare con una decisione che salva – alla luce del diritto europeo – una disciplina che risulta comunque in contrasto con il diritto costituzionale. Alla luce dell'impostazione generale dei rapporti tra i sistemi, la Corte costituzionale dovrebbe adeguarsi, salvo far valere i controlimiti. Ma ulteriori spunti di riflessione su questi aspetti emergeranno dall'analisi delle altre esperienze considerate.

Se in Italia ci sono voluti molti anni prima che la Corte costituzionale accettasse di fare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Francia a breve distanza dall'introduzione del giudizio incidentale il Consiglio costituzionale ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia. Per vero, con riferimento ai giudizi in via preventiva – fino al 2008 unica forma di controllo di costituzionalità – il giudice costituzionale francese aveva in precedenza escluso la possibilità di utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale, tenuto conto soprattutto della brevità dei termini a sua disposizione per decidere⁵⁵. La diversa posizione assunta nel 2013 va probabilmente collegata alla vicenda del caso *Melki* prima ricordata: il rinvio pregiudiziale può essere letto come una risposta del Consiglio costituzionale alla posizione di apertura assunta dalla Corte di giustizia⁵⁶.

La vicenda nasce da una questione prioritaria di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione, che in questo caso ha scelto di rivolgersi innanzitutto al giudice costituzionale⁵⁷. Oggetto del giudizio è una norma del codice di procedura penale adottata in attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e ritenuta lesiva del diritto ad un ricorso effettivo, fondato sull'art. 6 della Dichiarazione del 1789⁵⁸. La prospettabilità della questione di costituzionalità si colloca, nel sistema francese, nel limitato spazio in cui l'intervento del legislatore nazionale goda di un margine di apprezzamento, diversamente, infatti, opererebbe la copertura costituzionale

⁵⁴ Corte giust., 26-11-2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13.

⁵⁵ Cfr. su questo aspetto *Cons. cost.*, 10-6-2004, n. 2004-496 DC e 27-7-2006, 2006-540 DC.

⁵⁶ V. su questi profili Severino, Caterina: 2014 e Catalano, Stefano: 2013.

⁵⁷ Anche la scelta della Corte di cassazione va inserita nel contesto delle vicende prima ricordate; ciò rende particolarmente significativa la decisione di rivolgersi al Consiglio piuttosto che formulare direttamente un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, pur prospettabile nel caso in esame. Cfr. Catalano, Stefano: 2013.

⁵⁸ Com'è noto in Francia, grazie alla giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*, anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 è entrata a far parte del *bloc de constitutionnalité* utilizzato come parametro nei giudizi sulle leggi.

del diritto dell'Unione e in questo caso - in particolare - l'art. 88-2 Cost. che, come ricorda il *Conseil constitutionnel*, è stato approvato con l'obiettivo di «lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat l'arrêt européen»⁵⁹. Proprio al fine di verificare il carattere necessario, sulla base della decisione quadro, della norma contestata, il *Conseil constitutionnel* ha ritenuto di doversi rivolgere alla Corte di giustizia, che è il solo organo competente ai sensi dell'art. 267 TFUE a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione⁶⁰. La Corte di giustizia, nella sentenza adottata il 4 aprile 2013⁶¹, ha ritenuto che la soluzione prevista dal legislatore francese non fosse imposta dal diritto europeo, con la conseguenza che nella successiva decisione del 18 giugno 2013 il *Conseil constitutionnel* ha potuto dichiarare l'incostituzionalità della disposizione del codice di procedura penale nella parte in cui escludeva il diritto al ricorso.

La vicenda che si è sinteticamente tratteggiata appare solo parzialmente assimilabile a quella italiana, per diverse ragioni, connesse, da un lato, alla differente impostazione dei rapporti con il diritto esterno e, dall'altro, alla configurazione della questione prioritaria di costituzionalità, il cui parametro è formato esclusivamente – come si è ricordato – dai diritti e dalle libertà garantiti dalla Costituzione. Proprio per questa ragione, il *Conseil constitutionnel* ha precisato che «le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives [che deriva dall'art. 88-1 della Costituzione] ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité»⁶².

La giurisprudenza francese prospetta, dunque, una sinergia tra il sistema nazionale di controllo e quello europeo. Come affermato nella decisione 2010/79 QPC, nel caso in cui la disciplina nazionale è volta a «tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne» e non si è di fronte a una «mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France», il *Conseil* non può intervenire, poiché spetta solo «au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne»⁶³. Quando invece il legislatore gode di un margine di apprezzamento nell'attuare la normativa europea, il giudice costituzionale si riserva la possibilità –

⁵⁹ Così *Cons. const.*, n. 2013-314 P QPC, cit., *cons.* 5.

⁶⁰ *Ibidem*, p.to 7.

⁶¹ Va segnalato che è stato chiesto alla Corte di giustizia di seguire la procedura di urgenza di cui all'art. 23 bis del protocollo n. 3 al TFUE, per cercare di evitare i problemi legati ai vincoli temporali, che avevano contribuito ad escludere la possibilità del rinvio pregiudiziale nell'ambito del controllo di costituzionalità in via preventiva.

⁶² In questi termini *Cons. const.*, 12-05-2010, n. 2010-605 DC, in particolare *cons.* 19.

⁶³ *Cons. const.*, 17-10-2010, n. 2010-79 QPC, in particolare *cons.* 3.

come è accaduto nel caso in esame – di controllare la disciplina nazionale, alla luce esclusivamente però dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione.

L'intervento in via pregiudiziale della Corte di giustizia non serve, dunque, a stabilire la portata del parametro per il giudizio di costituzionalità, come nel caso italiano, quanto piuttosto a definire gli spazi di intervento dei due sistemi – europeo e nazionale –, nella prospettiva ultima di evitare “zone” prive di controllo⁶⁴. Non si deve ovviamente sottovalutare l'importanza di questo intervento: come già segnalato, infatti, l'introduzione del giudizio incidentale di costituzionalità in Francia ha reso necessario cercare una soluzione che permetta, da un lato, di salvaguardare l'importante funzione del controllo di convenzionalità svolto dai giudici comuni e, dall'altro, di valorizzare il nuovo ruolo del Consiglio costituzionale nella garanzia dei diritti. Ciò può avvenire, oggi, solo attraverso il confronto con le Corti europee, e con la Corte di giustizia in particolare. I primi “esperimenti” sembrano dimostrare che un *self restraint* delle Corti può favorire la ricerca di nuovi spazi di dialogo.

Infine, un cenno va fatto al caso spagnolo, la nota vicenda *Melloni*, che si caratterizza anch'esso per alcune peculiarità che lo rendono solo in parte comparabile con quelli appena ricordati. Innanzitutto, come si è detto, il rinvio pregiudiziale è stato effettuato dal Tribunale costituzionale nell'ambito di un giudizio di *amparo* e non di un giudizio incidentale. Il parametro è, dunque, costituito dai diritti fondamentali ed in particolare dal diritto al giusto processo, mentre la violazione contestata dipende dall'applicazione di una norma del codice di procedura penale di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. La situazione si caratterizza, dunque, per una particolare complessità, tenuto conto dei rapporti tra il diritto interno e il diritto dell'Unione. Ciò trova conferma nella formulazione del provvedimento di rinvio. La questione sottoposta al giudice di Lussemburgo, infatti, è articolata su tre punti, in successione per il caso di mancato accoglimento: si chiede innanzitutto una diversa interpretazione della disposizione della decisione quadro; qualora non sia possibile si chiede di verificare la sua validità rispetto alle garanzie previste nella Carta dei diritti fondamentali; infine se non venisse riconosciuto alcun conflitto con la Carta, si chiede se l'art. 53 delle clausole orizzontali possa essere interpretato nel senso di permettere l'applicazione nel caso in esame del livello più alto di garanzia dei diritti fondamentali previsto dalla Costituzione.

La gradazione delle domande del Tribunale costituzionale, al di là di ogni valutazione sul merito, è particolarmente interessante perché mette direttamente in gioco il rapporto tra la tutela costituzionale dei diritti fondamentali e quella prevista dal diritto dell'Unione europea e destinata ad operare nei settori a quest'ultima attribuiti.

⁶⁴ Commentando il primo rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel Xavier Magnon rilevava che «le renvoi préjudiciel put être lu comme soulevant une question de compétence et non une question de hiérarchisation des juridictions»: Magnon Xavier : 2013, 918.

La risposta della Corte di giustizia è negativa sotto tutti e tre i profili. In particolare, si possono citare le considerazioni svolte rispetto all'art. 53, laddove si afferma che «È vero che l'articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell'Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione»⁶⁵. E' proprio quest'ultima considerazione a mettere in evidenza la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra i diversi sistemi di garanzia. La Corte di giustizia torna porre l'accento sulle esigenze fondamentali del funzionamento dell'ordinamento sovranazionale, cioè il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, anche quando questo può significare l'applicazione di un livello di tutela dei diritti inferiore rispetto a quello previsto a livello nazionale. Vero è che da sempre la Corte ha affermato la prevalenza del diritto comunitario, senza tenere conto del carattere costituzionale delle norme interne in conflitto, ma in questo caso i giudici spagnoli hanno posto la questione su un piano diverso, quello della Carta dei diritti fondamentali. Non si tratta più della disciplina di un ambito materiale, ma di elementi che toccano il nucleo essenziale dell'ordinamento nazionale e rispetto ai quali è necessario trovare dei meccanismi che permettano l'integrazione tra i diversi sistemi di tutela.

In questa prospettiva si può comprendere la risposta del *Tribunal constitucional*, che alla fine deciso di respingere il ricorso di *amparo*⁶⁶. A fronte della posizione di chiusura assunta dalla Corte di giustizia, i giudici spagnoli hanno scelto di evitare lo scontro, ma nello stesso tempo di riaffermare il proprio ruolo nella garanzia dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Sul piano tecnico, tale soluzione è stata agevolata dal fatto di trovarsi nel contesto di un giudizio di *amparo*, con la conseguenza che è sull'interpretazione del parametro di costituzionalità che il Tribunale ha potuto operare. Il *revirement* giurisprudenziale - pur finalizzato sostanzialmente ad evitare il conflitto con la norma di attuazione della decisione quadro - trova dunque una giustificazione tutta interna al sistema nazionale, sistema che comunque si caratterizza, come già ricordato, per una particolare apertura alle fonti esterne grazie all'art. 10.2 Cost.⁶⁷ Diversamente operando, il Tribunale costituzionale si sarebbe trovato costretto a riconoscere in modo esplicito che il diritto dell'Unione europea, ed in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia, può imporre una riduzione delle garanzie dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, così come interpretata dal giudice costituzionale.

⁶⁵ Corte giust., 23-2-2013, causa C-399/11, p.to 60.

⁶⁶ Il riferimento è alla sentenza del 13-2-2014, STC 26/2014.

⁶⁷ Non a caso nella decisione il *Tribunal constitucional* richiama le corrispondenti norme della Cedu e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE affermando che operano «*como criterios hermenéuticos que nos permiten delimitar la parte de lo que hemos denominado contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías*» (corsivo aggiunto): p.to 4 dei *Fundamentos Jurídicos*.

5. Considerazioni conclusive.

Gli esempi francese e spagnolo da ultimo ricordati, ma anche l'ipotesi formulata circa una possibile proposizione da parte della Corte costituzionale italiana di una questione pregiudiziale sulla validità di un atto dell'Unione, mettono in evidenza le problematiche cui si è fatto cenno in apertura del precedente paragrafo, connesse alla nuova posizione assunta dalla Carta dei diritti fondamentali nel sistema dell'Unione europea e alle sue ricadute sui rapporti tra le Corti.

La decisione francese ripropone l'operare di due circuiti separati, con due organi di chiusura – il *Conseil constitutionnel* e la Corte di giustizia – chiamati a verificare la validità delle norme nazionali il primo e di quelle europee il secondo (con ricadute indirette però anche sulle norme nazionali di attuazione) sulla base di due diversi cataloghi dei diritti – la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali (e/o principi generali dell'ordinamento dell'Unione di cui all'art. 6 TUE) -. Il *Tribunal constitucional* fa, invece, un passo ulteriore e pone direttamente alla Corte di giustizia la questione di fondo dei rapporti tra i sistemi laddove è in gioco la tutela dei diritti fondamentali: è possibile privilegiare comunque il livello più intenso di tutela a prescindere da quale sia il catalogo dei diritti costituzionale o europeo (e l'interpretazione giurisprudenziale) che lo assicura? In questo caso è la Corte di giustizia, nella sua risposta, a ritornare indirettamente alla separazione dei sistemi: laddove entra in gioco il diritto dell'Unione questo prevale, a prescindere – possiamo aggiungere – dai contenuti, che si tratti della disciplina della produzione dei mandarini piuttosto che delle garanzie del giusto processo.

La risposta della Corte di giustizia nel caso *Melloni* lascia perplessi non tanto sul piano del merito (si può infatti discutere dalla bontà della giurisprudenza spagnola in materia), quanto su quello tecnico della definizione delle modalità di articolazione dei rapporti tra i sistemi, laddove entri in gioco la tutela dei diritti. Da questo punto di vista anche la decisione sul caso *Melki*, che pur è stata indicata come esempio di un approccio aperto della Corte di giustizia, orientato a favorire il dialogo con la Corti costituzionali nazionali, non appare significativa, perché si inserisce comunque nel contesto di un rigido riparto di competenze – come il successivo rinvio pregiudiziale del *Conseil constitutionnel* ha confermato – assicurando solo una maggiore elasticità nell'attivazione delle procedure di controllo.

Queste prime prove di dialogo tra le Corti costituzionali e la Corte di giustizia lasciano, dunque, ancora aperta la questione di fondo dei rapporti tra i sistemi di tutela dei diritti in Europa, che nel titolo si è resa con la formula “pluralismo integrativo”. Da molti anni nelle sue riflessioni Antonio Ruggeri indica come via per risolvere i conflitti quella di privilegiare comunque il “livello più alto di tutela”, che dovrebbe condurre ad

un'integrazione virtuosa tra i sistemi⁶⁸. La giurisprudenza che si è, seppur sommariamente, analizzata, nonostante evidenzi sempre maggiori punti di contatto, sembra tuttavia confermare ancora la presenza di due circuiti separati di tutela dei diritti, l'uno nazionale e l'altro sovranazionale.

⁶⁸ Vedi da ultimo le considerazioni svolte in Ruggeri, Antonio: 2015.

Bibliografia

Alonso García, Ricardo, *El Juez Nacional en la Encrucijada Europea de los Derechos Fundamentales*, Civitas, 2014

Bianco, Giuseppe, Martinico, Giuseppe, “Il rapporto fra ordinamenti spagnolo e europeo alla luce del caso *Iberdrola*”, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2013, 1069 ss.

Calamo Specchia, Marina, “Il *Conseil constitutionnel* e le Corti europee: dall’indifferenza al dialogo?”, in G.F. Ferrari (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, ESI, Napoli, 2006, 327 ss.

Cartabia, Marta, “«Unità nella diversità»: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali”, in *Il diritto dell’Unione europea*, vol. 3, Milano, 2005, pp. 583 ss.

Cartabia, Marta, “La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea”, in Zanon, Nicolò (cur.), *Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, ESI, Napoli, 2006, 99 ss.

Catalano, Stefano, “Il primo rinvio pregiudiziale del *Conseil constitutionnel* alla Corte di giustizia dell’Unione europea: contesto e ragioni di una decisione non rivoluzionaria”, in *Osservatorio AIC*, ottobre 2013

De Vergottini, Giuseppe, *Oltre il dialogo tra le Corti*, il Mulino, Bologna, 2010

Orlandi, Maria Angela, “Il recepimento del diritto comunitario in Francia”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. 4, Torino, 1999, pp. 1703 ss.

Favoreu, Luis, Philip, Loïc, *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Dalloz, Paris, 2013

Fernández Segado, Francisco, “El control de “comunitariedad” del Derecho interno por el juez national. Sus consecuencias constitucionales”, in *La justicia constitucional: una visión de derecho comparado*, vol. I., Dykinson, Madrid, 2009, pp. 1201 ss.

Fernández Segado, Francisco, “Il giudice nazionale come giudice comunitario”, in *Rivista di diritto costituzionale*, Torino, 2005, pp. 129 ss.

Groppi, Tania, “La *primauté* del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto di vista comparato”, in *ASTRID – Rassegna*, n. 13 del 2005

Guastafarro, Barbara, *Legalità sovranazionale e legalità costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2013

Iacometti, Miryam, “Il caso *Melloni* e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo”, in *Osservatorio AIC*, ottobre 2013

Iacometti, Miryam, “La questione di incostituzionalità nell’ordinamento costituzionale spagnolo”, in M. Calamò Specchia, L. Montanari (cur.), *L’accesso in via indiretta alle Corti costituzionali: un modello per l’Europa?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. 1, Torino, 2014, pp. 397 ss.

Lamarque, Elisabetta, *Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari, 2012

Losana, Matteo, “La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in via incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le Corti”, in *Rivista AIC*, n. 1 del 2014

Magnon, Xavier, “La révolution continue: le Conseil constitutionnel est une juridiction... au sens de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”, in *Revue Française de Droit constitutionnel*, Parigi, n. 96, 2013, 917 ss.

Martinico, Giuseppe, “Multiple loyalties and dual preliminary: The pains of being a judge in a multilevel legal order”, in *I•CON* (2012), Vol. 10 No. 3, 871 ss.

Martinico, Giuseppe, Pollicino, Oreste, *The National Treatment of the ECHR and EU Law*, Europa Law Publishing, Groningen, 2010

Montanari, Laura, “Jurisdicción ordinaria y Tribunales supranacionales: relación entre ambos sistemas”, in *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, 2005, vol. 9; Madrid, pp. 177 ss.

Poli, Maria Daniela, “Il procedimento in via incidentale in Germania: *das konkrete Normenkontrollverfahren*”, in M. Calamò Specchia, L. Montanari (cur.), *L’accesso in via indiretta alle Corti costituzionali: un modello per l’Europa?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. 1, Torino, 2014, pp. 464 ss.

Pérez Tremps, Pablo, *Constitución Española y Comunidad Europea*, Civitas, Madrid, 1994

Pérez Tremps, Pablo, “Constitución española y Unión europea”, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2004, pp. 103 ss.

Pollicino, Oreste, *Allargamento dell'Europa a est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee*, Giuffrè, Milano, 2010

Pollicino, Oreste, “The Italian Constitutional Court and the European Court of Justice: a Progressive Overlapping between the Supranational and the Domestic Dimension”, in M. Claes, M. de Visser, P. Popolier, C. Van de Heyning, *Constitutional Conversations in Europe*, Intersentia Publishing Ltd, Cambridge, 2012

Renoux, Thierry S., de Villiers, Michel, *Code Constitutionnel, Code constitutionnel*, LexisNexis, Paris, 2013

Romboli, Roberto, “Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo”, in *Rivista AIC*, n. 3 del 2014

Ruggeri, Antonio, “Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali: nozioni introduttive”, in *Consultaonline*, 24-11-2014

Ruggeri, Antonio, “La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema”, in *Diritticomparati*, 02-04-2013

Ruggeri, Antonio, “Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?”, in *Consultaonline*, n. 1 del 2015, pp. 34 ss.

Scarciglia, Roberto, “Diritto comunitario e relazioni tra il *Tribunal Constitucional* spagnolo, il Tribunale europeo dei diritti umani e la Corte di giustizia delle Comunità europee”, in G.F. Ferrari (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, ESI, Napoli, 2006, pp. 381 ss.

Sciarabba, Vincenzo, “La “manutenzione” della giustizia costituzionale in Italia e in Europa: spunti dalla Francia e dal Lussemburgo (caso *Melki*)”, in C. Decaro, N. Lupo, G. Rivosecchi (cur.), *La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 117 ss.

Severino, Caterina, “La *question prioritarie de constitutionnalité*. Quadro normativo e prassi applicativa del giudizio in via incidentale francese”, in M. Calamò Specchia, L. Montanari (cur.), *L’accesso in via indiretta alle Corti costituzionali: un modello per l’Europa?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. 1, Torino, 2014, pp. 477 ss.

Torres Pérez, Aida, “*Melloni* in Three Acts: From Dialogue to Monologue”, in *European Constitutional Law Review*, Cambridge, 2014, pp. 308 ss.

Ugarte Mendia Eceizabarrena, Juan Ignacio, Ripol Carulla, Santiago, “Continuismo y ¿novedad? En la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Derecho de la Unión Europea”, WP IDER n. 12 (2012)

Vecchio, Fausto, *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2012

Villani, Ugo, “I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano”, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, vol. II, ES, Napoli, 2009